



CRISTIAN GRAZIOLI

— AVVOCATO —

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX 414 cpcmunito di contestuale istanza di notificazione ex art. 151 cpc

Per il Prof. Ivano Spadoni, nato a Reggio Emilia (RE) il 01.05.1961 ed ivi residente alla Via Italo Svevo, n. 90, (C.F. SPDVNI61E01H223Z), rappresentato e difeso giusto, in forza di delega da considerarsi apposta in calce al presente atto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 c.p.c. (e di cui se ne trasmette copia informatica autentica con firma digitale nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica) dall'Avv. Cristian Grazioli del Foro di Reggio Emilia (C.F. GRZCST71T01H223L; fax n. 0522/081455; PEC: cristian.grazioli@ordineavvocatireggioemilia.it), ed elettivamente domiciliato in Scandiano (RE), al Corso Vallisneri n. 17/V, presso lo studio e la persona del medesimo difensore, Avv. Cristian Grazioli (ai fini delle comunicazioni del caso, si evidenziano i seguenti riferimenti: fax n. 0522/081455; PEC: cristian.grazioli@ordineavvocatireggioemilia.it)

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione in persona del l.r.p.t. rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* da e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, alla Via Testoni n. 6 - 40123 BOLOGNA,
- Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna in persona del l.r.p.t. rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* da e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, alla Via Testoni n. 6 - 40123 BOLOGNA;

**STUDIO LEGALE AVV. CRISTIAN GRAZIOLI** • Corso Vallisneri n. 17/V - 42019 Scandiano (RE)  
• Tel. e Fax: 0522 081 455 • Cell. 333 799 4279 • Email: avvcrisnangrazioli@yahoo.it  
• PEC: cristian.grazioli@ordineavvocatireggioemilia.it • C.F. GRZCST71T01H223L • P. IVA 02100100359



-Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale pe  
l'Emilia Romagna - Ufficio XI - Ambito Territoriale per la  
Provincia di Reggio Emilia in persona del l.r.p.t  
rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* da e presso  
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, alla Via  
Testoni n. 6 - 40123 BOLOGNA

#### FATTO

Il Prof. Ivano Spadoni è docente, nella scuola secondaria di secondo grado e per la Classe di Concorso A046- "*Scienze giuridico-economiche*"; ciò, in forza di contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo.

In particolare, fino all'a.s. 2015/2016, l'odierno ricorrente è rimasto inserito in seno alla graduatoria provinciale ad esaurimento di pertinenza dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, avuto riguardo alla Fascia 3 ed alla Classe di Concorso afferente le discipline giuridiche ed economiche della scuola secondaria di secondo grado, maturando ben 292 punti (doc. 1).

Per quanto occorrer possa in questa sede, si rammenta che il Prof. Ivano Spadoni è stato pure destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato, in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado e proprio per l'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche, con previsione di assegnazione della sede provvisoria a far tempo dal 01.07.2016 (doc. 2).

Solo che, in data 26.07.2016, il ricorrente è stato repentinamente dichiarato, da parte dell'Amministrazione Scolastica, decaduto dalla nomina in ruolo per ritenuta mancata assunzione del servizio e quindi senza nemmeno poter svolgere il periodo di formazione e di prova (doc. 3); il tutto, disponendo l'Ambito Territoriale di Reggio Emilia anche la "*cancellazione dalla relativa graduatoria*" (doc. 3).



Resta il fatto che l'odierno ricorrente ha inteso presentare, in data 30.03.2022, tempestiva domanda di reinserimento sempre in seno alla graduatoria provinciale ad esaurimento di pertinenza dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, avuto riguardo, alla scuola secondaria di II grado, alla Fascia 3 ed alla Classe di Concorso A046- "Scienze giuridico-economiche" (doc. 4). Ciò che il ricorrente ha fatto, avvalendosi del proprio patronato di riferimento (doc. 5) e per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (doc. 4).

Successivamente, il ricorrente - a fronte del suo mancato reinserimento in seno alla graduatoria di riferimento, pubblicata in via provvisoria il 19 maggio u.s. - ha presentato idoneo e tempestivo reclamo in data 23.05.2022 (docc. 6 e 6 bis).

Da parte sua, l'Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia ha riscontrato il reclamo in maniera del tutto incongruente e parziale, nel senso di cui di seguito: *"Riscontrando il reclamo presentato dalla S.V. il 23.05.2022, acquisito agli atti con prot. n. 5084, si rappresenta quanto segue. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.M. n. 60/2022 gli aspiranti devono presentare domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva, unicamente in modalità telematica; le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Pertanto, ai sensi del comma predetto lo scrivente Ufficio non ha preso in considerazione la domanda prodotta dalla S.V. e, conseguentemente, non ha inserito il suo nominativo né nelle Graduatorie ad esaurimento pubblicate, né nell'elenco degli esclusi. Si precisa, ad ogni buon conto, che giustamente il sistema non consentiva la presentazione di*



*un'istanza alla S.V., poiché l'immissione in ruolo da G.A.E. comporta la decadenza da tutte le Graduatorie ad esaurimento" (doc. 7).*

Successivamente, sono state pubblicate, in via definitiva, le graduatorie provinciali ad esaurimento da parte dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia (docc. 8 e 8bis) ed è stato dato corso alle operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato, ma senza mai considerare il nominativo del ricorrente nonostante quest'ultimo avesse (ed abbia tuttora) pieno diritto al chiesto reinserimento ed alla assunzione a tempo indeterminato nell'ambito della Provincia di Reggio Emilia stante il proprio punteggio da recuperarsi nella misura maturata all'atto della cancellazione (ossia in quella di punti 292 -doc. 1 e doc. 3- e certo in misura superiore rispetto al punteggio di chicchessia, avuto riguardo alla graduatoria ad esaurimento di pertinenza dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, con riferimento alla Fascia 3 ed alla Classe di Concorso afferente le discipline giuridiche ed economiche per scuola secondaria di secondo grado - doc. 8bis) .

#### DIRITTO

I- Quanto alla giurisdizione del G.O. ed alla competenza territoriale dell'adito Tribunale

la) *In primis* e per mero tuziorismo, giova rammentare che ove l'istanza rivolta al Giudice fosse specificamente diretta (proprio come nel caso di specie) all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento (*rectius*, al reinserimento) nella graduatoria di riferimento, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al Giudice Ordinario (*ex multis*, Cass. Civ., Sez.



Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. Civ, Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Cass. Civ., Sez. Unite, Ordinanza, 26.06.2019, n. 17123; Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 07.09.2021, n. 6230). Invero, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio: ebbene, la controversa di cui trattasi inerisce all'accertamento del dovuto reinserimento del ricorrente, che è già in possesso di determinati requisiti, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili; Il tutto, senza obliare che vengono in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'invocata assunzione (*ex multis*, Cass. Civ., Sez. Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. Civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

lb) Per quanto poi concerne la competenza per territorio, basti quivi rammentare il costante orientamento giurisprudenziale per cui proprio la menzionata competenza *“in relazione ad una domanda diretta alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A., volta, nella specie, all'accertamento del diritto di un'insegnante all'inclusione nella graduatoria dell'ufficio scolastico provinciale con conseguente immissione in ruolo e sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, spetta, in difetto di un rapporto già in essere, al Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto, dovendosi stabilire, agli effetti dell'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale”* (in tal senso, fra le altre, cfr.: Cass. Civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza,



25/05/2015, n. 10697). Tanto più che l'art. 9, co. 2, del D.M. Ministero dell'Istruzione 10.03.2022 n. 60, dispone che la domanda di reinserimento deve essere presentata nella sede territoriale dell'Ufficio Scolastico dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato (ossia, nel caso di specie, da quelle dell'Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Emilia - docc. 1 e 3)

II - Quanto al diritto di reinserimento del ricorrente in seno alla graduatoria provinciale ad esaurimento di pertinenza dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, avuto riguardo alla scuola secondaria di II grado, alla Fascia 3 ed alla Classe di Concorso A046- "Scienze giuridico-economiche".

Ila) A dire dell'Ufficio XI- Ambito Territoriale di Reggio Emilia, il Prof. Ivano Spadoni non avrebbe diritto al chiesto reinserimento limitandosi a riferire in maniera financo parziale ed inconferente che *"l'immissione in ruolo da G.A.E. comporta la decadenza da tutte le graduatorie ad esaurimento"* (doc. 7).

Al riguardo, precisato che al ricorrente è stato precluso lo svolgimento del periodo di formazione e di prova (doc. 2), ciò che interessa in questa sede è enucleare il diritto del medesimo Prof. Ivano Spadoni all'invocato reinserimento, giusta la normativa di riferimento, da leggersi in maniera completa e sistematica e quindi in maniera non avulsa rispetto alla disciplina complessiva e rispetto ai principi fondamentali che l'Ordinamento fornisce. Ciò che invece l'Amministrazione Scolastica non ha fatto (doc. 7), semplicemente richiamando in maniera alquanto parziale la menzionata decadenza che deriverebbe dall'immissione in ruolo, ma senza dare comunque adeguato riscontro al



richiesto reinserimento, tenuto conto anche della peculiare posizione del ricorrente nei cui confronti è stata dichiarata la decadenza dalla nomina di ruolo, senza nemmeno consentirgli di compiere l'anno di formazione e prova. All'uopo, non è inutile rammentare che l'art. 399, co. 3 bis, del D. Lgs. 16.04.1994 n. 297, secondo l'attuale formulazione, dispone che: *"l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo"*. Ebbene, il chiarimento introdotto dal D.L. 29.10.2019 n. 126 ha definitivamente superato il dubbio correlato al momento in cui si concreti la decadenza dalla G.A.E.: vale a dire l'immissione a ruolo, all'esito positivo del periodo di formazione e prova, in ossequio a quanto contemplato pure dall'art. 14 del D.M. n. 850 del 27.10.2015 e dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* (normativa, questa, peraltro financo richiamata in seno alla proposta di assunzione a tempo indeterminato per un posto normale e per l'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche, in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, *sub* doc. 2 e di cui il ricorrente era risultato destinatario in data 01.12.2015).

Orbene, ferme le tutele nel merito (anche di natura riparatoria) che l'odierno ricorrente si riserva avverso il provvedimento di decadenza dalla nomina a ruolo che aveva disposto *ex se* la cancellazione *"dalla relativa graduatoria"*,



proprio in danno del Prof. Spadoni (doc. 2), non v'è chi non veda che, anche solo dai richiami normativi suddetti, scaturisce - comunque ed allo stato - il diritto del ricorrente all'invocato reinserimento nella G.A.E. di pertinenza

Tanto più che *“nel settore scolastico, la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006, non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, conv. nella l. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione”* (ex multis, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza, 28/05/2020, n. 10221).

Se è poi vero che *la ratio* che sottende l'istituzione delle G.A.E., è quella del contrasto rispetto al fenomeno del precariato, è anche vero che, fra l'altro, *“il reinserimento di soggetti già precedentemente iscritti nelle graduatorie, in quanto tale, non configura un inserimento ex novo confliggendo con la natura ad esaurimento delle GAE, essendo consentito solo ai docenti già ivi iscritti”* (ex multis, T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. III bis, Sent. 18.02.2019, n. 2212). Non è insomma corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati (ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 28/01/2022, n. 614).

Ilb) Neppure in seno al D.M. Ministero dell'Istruzione del 10.03.2022 n. 60 sussistono poi norme inibenti l'invocato reinserimento. Né potrebbe essere altrimenti. Fra l'altro, l'Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia, per il tramite del provvedimento *sub*. doc. 7, ha pure richiamato a





sproposito l'art. 9, co. 4, del menzionato D.M., sì che non sarebbe consentito prendere in considerazione domande inoltrate via pec (come fatto dal ricorrente con l'assistenza del proprio patronato - docc. 4 e 5). Eppure, è proprio l'Amministrazione Scolastica ad ammettere l'ostacolo procedurale frapposto dal sistema per gli aspiranti la cui posizione fosse stata in precedenza cancellata. Ciò che non significa certo -anche tenuto conto di quanto esplicitato al precedente punto (II-a - che sia inibito al ricorrente l'invocato reinserimento. D'altra parte, proprio il Ministero in passato aveva rilasciato avvisi, restituenti l'iter da seguirsi in ipotesi di blocco del sistema (c.d. "*POLIS*") -per propri intrinseci limiti-conseguenti a peculiari fattispecie, quali quella per cui la posizione dell'aspirante risultasse cancellata e non ci fossero a sistema le informazioni per agevolare il reinserimento automatico. A tal proposito, si veda l'allegato doc. 12 che nel fornire un *modus procedendi*, invita gli aspiranti cancellati a rivolgersi al competente Ambito Territoriale (dalle cui G.A.E. gli stessi fossero stati cancellati): ciò che il ricorrente ha in effetti fatto per il tramite del proprio patronato che lo ha assistito nel percorso *de quo* (doc. 5). Il tutto, senza che poi detto avviso contempli inibizione alcuna per fattispecie quali quella del ricorrente. Opinare diversamente significherebbe invero consentire inammissibili disparità di trattamento tra la posizione del ricorrente e quella, ad esempio, di altri aspiranti che non avessero superato l'anno di prova (dopo i chiarimenti normativi intervenuti nel 2019) ovvero rispetto a quella di aspiranti cancellati per non aver presentato la domanda di permanenza e/o aggiornamento.

Del resto ed a contrario rispetto a quanto sostenuto dall'Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia per il



tramite del provvedimento *sub. doc. 7*, con pregresse manifestazioni di volontà afferenti fattispecie di depennamento dalle G.A.E. di altri aspiranti per revoca di proposta di assunzione a tempo indeterminato, certamente equiparabili rispetto a quella per cui è causa, il medesimo Ufficio ha consentito il reinserimento addirittura *motu proprio* di tali candidati (doc. 13).

Nella fattispecie *de qua*, inoltre, anche tenuto conto della pregnante circostanza per cui il ricorrente si è fatto parte diligente attivandosi presso l'Ufficio competente in ossequio al *modus procedendi* ministeriale allorquando la posizione dell'aspirante risulta cancellata (doc. 12), l'Amministrazione Scolastica ben avrebbe dovuto attivare il c.d. soccorso istruttorio (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000), a fronte della spiegata inibizione di sistema certamente non imputabile al Prof. Spadoni e senza, per ciò, pregiudicare la *par condicio competitorum*: *“a tanto va anche soggiunto che l'applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza nell'agire della pubblica amministrazione e nei rapporti con il cittadino, oltre che del principio del raggiungimento dello scopo, implica quale suo complementare precipitato logico la necessità di far prevalere la sostanza sulla forma (...) allorquando sia possibile garantire comunque la certezza dei rapporti giuridici, attraverso consolidati istituti di collaborazione, qual è appunto il soccorso istruttorio”* (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 26 febbraio 2015, n. 964; Tar Campania, Sede di Napoli, Sez. V, Sent. 31.12.2021 n. 8374).

III) Quanto all'accertamento del diritto del Prof. Ivano Spadoni all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, con particolare riguardo alla Classe di



Concorso A046- “Scienze giuridico-economiche” della scuola secondaria di secondo grado, nell’ambito della Provincia di Reggio Emilia

Più recentemente, sono state pubblicate, in via definitiva, le graduatorie provinciali ad esaurimento da parte dell’Ambito Territoriale di Reggio Emilia (docc. 8 e 8bis) ed è stato dato corso alle operazioni finalizzate all’assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato, ma senza mai considerare il nominativo del ricorrente nonostante quest’ultimo avesse (ed abbia tuttora) pieno diritto al chiesto reinserimento ed alla assunzione a tempo indeterminato nell’ambito della Provincia di Reggio Emilia a fronte del proprio punteggio (da recuperarsi nella misura maturata all’atto della cancellazione, ossia in quella di 292 punti-doc. 1 e doc. 3 - e certo da ripristinarsi in misura superiore rispetto a quello di chicchessia, avuto riguardo alla graduatoria ad esaurimento di pertinenza dell’Ambito Territoriale di Reggio Emilia, con riferimento alla Fascia 3 ed alla Classe di Concorso afferente le discipline giuridiche ed economiche per scuola secondaria di secondo grado - doc. 8bis).

Le ragioni del ricorrente risultano vieppiù solide non appena si consideri, proprio con riguardo alla graduatoria provinciale di riferimento e rispetto a cui il Prof. Spadoni ha invocato il negato reinserimento, la circostanza per cui risulta -allo stato- un unico nominativo inserito (“Vivese Giulia”) con appena punti 15,00 (doc. 8 bis)

Ciò nonostante, il ricorrente è stato del tutto ignorato, mentre la candidata Vivese Giulia è risultata destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato (doc. 11).

In ogni caso, non è inutile rilevare, anche al fine della individuazione dei controinteressati, che l’art. 399, co. 1, del



D.Lgs. n. 297/1994 dispone che *“l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”*.

Se così è, risulta inevitabile segnalare la circostanza per cui le operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali e da graduatorie ad esaurimento, hanno sinora attinto, avuto riguardo alla G.A.E della Provincia di Reggio Emilia, per la Classe di Concorso di pertinenza del ricorrente e rispetto al contingente complessivo di n. 15 posti comuni individuati per la scuola secondaria di II grado, nell'ambito della Provincia di Reggio Emilia, il solo nominativo di Vivese Giulia (unica aspirante peraltro inserita nella G.A.E. di riferimento a fronte del negato reinserimento chiesto dal Prof. Ivano Spadoni): all'uopo, si vedano, in particolare, i docc. 10 e 11. Inevitabilmente, con il dovuto reinserimento nella graduatoria di riferimento, il primo destinatario di proposta di contratto a tempo indeterminato dovrebbe invece essere proprio il ricorrente (alla luce del punteggio da ripristinarsi - anche tenuto conto del D.M. Ministero della Istruzione n. 60/2022 - nella misura maturata all'atto della cancellazione, ossia in quella di 292 punti-doc. 1 e doc. 3)

Iv) Quanto ai controinteressati ed all'istanza ex art 151 cpc (recante ad oggetto: “*Forme di notificazione ordinate dal Giudice*”)

Accertato il diritto del Prof. Ivano Spadoni al reinserimento in seno alla G.A.E. di pertinenza ed accertato il suo diritto all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, con



particolare riguardo alla Classe di Concorso A046- “*Scienze giuridico-economiche*” per la scuola secondaria di secondo grado, nell’ambito della Provincia di Reggio Emilia, ovviamente ciò finisce per ripercuotersi financo sulle assunzioni del personale docente da concorsi regionali, anche tenuto conto del menzionato art. 399, co. 1, del D.Lgs. n. 297/1994.

Allo stato e per quanto noto, fermo quanto in precedenza esplicitato, i controinteressati, avuto riguardo alle assunzioni del personale docente a tempo indeterminato con particolare riguardo alla Classe di Concorso A046- “*Scienze giuridico-economiche*” per la scuola secondaria di secondo grado, nell’ambito della Provincia di Reggio Emilia, paiono potersi individuare nel nominativo di Vivese Giulia (all’uopo si vedano i docc. 8, 8 bis e 11 ed il pertinente certificato di residenza *sub* doc. 14) la quale, con l’auspicato accoglimento del presente ricorso, verrebbe invece sopravanzata dal ricorrente nella G.A.E. di riferimento, mentre, per quanto riguarda gli aspiranti da concorsi regionali, l’altro nominativo controinteressato va individuato nell’ultimo destinatario di proposta di assunzione e corrisponde a quello di Claudia Ghezzi (all’uopo si veda il doc. 11 ed il pertinente certificato di residenza *sub* doc. 14).

Ebbene, avuto riguardo ai suddetti controinteressati, il ricorrente avrà cura di provvedere alle notifiche del caso in via ordinaria.

All’uopo e anche per tuziorismo, ove poi nelle more i controinteressati fossero mutati e/o mutassero, ad esempio in ragione dello scorrimento delle graduatorie di riferimento, le particolari difficoltà nella identificazione di altri eventuali controinteressati, le esigenze di economia



processuale, rapidità e maggiore conoscibilità dell'atto notificando, rendono comunque opportuno anche autorizzare una notifica ex art. 151 cpc (proprio per questi eventuali ulteriori controinteressati, in ipotesi e se del caso da individuarsi da parte dell'Amministrazione Scolastica resistente) mediante pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza (oltre che, se del caso, di un avviso) sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e dell'Ufficio XI- Ambito Territoriale di Reggio Emilia.

\* \* \* \* \*

Tutto questo premesso, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso,

chiede

che il Tribunale adito, fissata l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c. e considerata l'istanza ex art. 151 cpc quivi svolta anche per tuziorismo, disattesa ogni contraria istanza, accolga le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al reinserimento, avuto riguardo alla Fascia 3 ed alla Classe di Concorso A046- "*Scienze giuridico-economiche*" della scuola secondaria di secondo grado, in seno alla graduatoria provinciale ad esaurimento (G.A.E.), valevole per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, pubblicata in via definitiva in data 08.06.22 dal Ministero dell'Istruzione - Uff. Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia (doc. 8 e 8 bis);
- per quanto occorrer possa ed anche in via incidentale, disapplicare: i) la precitata graduatoria nella parte in cui non



include il ricorrente Ivano Spadoni (docc. 8 e 8bis), ii) il provvedimento di rigetto del reclamo promosso dal medesimo Prof Ivano Spadoni, a firma del Dirigente p.t. del Ministero dell'Istruzione - Uff. Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia, prot. U.0005145.24-05-2022, in data 24.05.2022 (doc. 7) e iii) tutti gli atti ad essi presupposti e/o collegati e/o consequenziali;

- accertare e dichiarare il diritto del medesimo Prof. Ivano Spadoni all'assunzione in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato, per un posto comune e sempre avuto particolare riguardo alla Classe di Concorso A046- "*Scienze giuridico-economiche*" della scuola secondaria di secondo grado, nell'ambito della Provincia di Reggio Emilia;

-per quanto occorrer possa ed anche in via incidentale, disapplicare: iiii) tutti gli atti e/o le operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali e da graduatorie ad esaurimento per l'a.s. 2022/2023, sempre avuto particolare riguardo alla Classe di Concorso A046- "*Scienze giuridico-economiche*" della scuola secondaria di secondo grado, con riferimento in particolare alla Provincia di Reggio Emilia (docc. 9, 10 e 11);

- conseguentemente, condannare l'Amministrazione Scolastica resistente ad adottare tutti gli atti e/o provvedimenti indispensabili onde consentire al ricorrente di conseguire l'invocato reinserimento in seno alla graduatoria di pertinenza oltre che la conseguente assunzione a tempo indeterminato nel senso sopra specificato.



-in via istruttoria: si chiede che, anche tenuto conto del disposto di cui all'art. 421 c.p.c., venga ordinato all'Amministrazione Scolastica resistente di rendere le opportune informazioni (anche circa i nominativi di altri eventuali controinteressati rispetto a quelli individuati) e di esibire tutti i documenti e gli atti afferenti i procedimenti e le questioni oggetto del presente ricorso.

-In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.

Salvis iuribus.

>>> Con riserva di integrazione, si producono i seguenti documenti:

- 1) Documentazione restituente pregresso inserimento in G.A.E. del ricorrente, con punti 292;
- 2) Copia proposta di assunzione a tempo indeterminato in data 01.12.2015;
- 3) Copia provvedimento a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Uff. Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia, n. 668 del 26.07.2016;
- 4) Copia domanda di reinserimento in seno alla graduatoria provinciale ad esaurimento di pertinenza dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, avuto riguardo, alla scuola secondaria di II grado, alla Fascia 3 ed alla Classe di Concorso A046- "Scienze giuridico-economiche", per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- 5) Copia attestazione Flc Cgil in ordine alla domanda di cui al precedente doc. (4);
- 6) Copia reclamo del Prof. Ivano Spadoni in data 23.05.2022;
- 6bis) Copia ricevuta spedizione del reclamo di cui al prec. doc. (6);





- 7) Copia provvedimento di rigetto del reclamo promosso dal medesimo Prof Ivano Spadoni, a firma del Dirigente p.t. del Ministero dell'Istruzione - Uff. Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia, prot. U.0005145.24-05-2022, in data 24.05.2022;
- 8) Copia provvedimento a firma del Dirigente p.t. del Ministero dell'Istruzione - Uff. Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia, prot. U.0005604.08.06.2022, in data 08.06.2022;
- 8bis) Copia per estratto graduatorie provinciali ad esaurimento pubblicate in via definitiva per il tramite del provvedimento di cui al precedente doc. (8);
- 9) Copia avviso Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, prot. n. U.00018765.19.07.2022, in data 19.07.2022;
- 10) Copia provvedimento Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, prot. n. U.000119230.26.07.2022, in data 26.07.2022;
- 11) Copia avviso Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, prot. n. U. 0019333.27.07.2022, in data 27.07.2022;
- 12) Copia per estratto articolo afferente avviso ministeriale correlato a modus operandi allorquando la posizione aspirante sia stata cancellata dalla G.A.E.;
- 13) Copia provvedimento a firma del Dirigente p.t. del Ministero dell'Istruzione - Uff. Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia, prot. U.0003210.30.03.2022, in data 30.03.2022;
- 14) Certificati di residenza dei controinteressati:



15) Autocertificazione della situazione reddituale del  
ricorrente ai fini dell'esenzione del contributo  
unificato.

*Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile . Il ricorrente rilascia dichiarazione, inserita nel presente fascicolo, da cui risulta che il reddito familiare imponibile percepito, nell'anno 2021, è stato non superiore ad € 35.240,04. Pertanto l'instaurazione del giudizio è esente dal pagamento del Contributo Unificato.*

Reggio Emilia, data del deposito.

Avv. Cristian Grazioli

